



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 09/12/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2184

Cont. 811/09/GA - Corte d'Appello Sez. Lavoro Bari - (RG 1473/12) - Definizione del contenzioso pendente in esecuzione della D.G.R. n. 1222/13, come rettificata con D.G.R. n. 2003/13 - Competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi, difensore di sé medesimo - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di appello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali" e confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 1/6/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 728/09 del Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento delle somme richieste dall'avv. Vito Guglielmi (dipendente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza) a titolo di compensi per l'attività professionale svolta in favore della R.P., oltre Interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria.

La Regione ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra (deliberazione di G.R. n. 1325/09).

Su detto decreto il Cancelliere del Trib. Lavoro ha apposto la formula esecutiva precisando che "con sentenza del 14/11/11 n° 12675/11 il Giudice del Lavoro conferma il decreto ingiuntivo opposto".

In data 9/2/2012 è stato notificato alla Regione il citato D.I., munito della formula esecutiva.

La Regione ha proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.

Con atto dirigenziale n. 43 del 26/2/2013 si è provveduto a dare esecuzione al citato D.I. notificato in forma esecutiva, dando atto che il pagamento è stato disposto con espressa riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello.

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio (€ 1.000,00 oltre oneri di legge), per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad

anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, facendo seguito alla precedente corrispondenza ed ai colloqui intercorsi, con ultima lettera datata 11.07.2014 (prot. AOO\_024/11868 del 07.08.2014), in atti, ha inviato l'elenco della successiva tranche di controversie pendenti con l'avv. Vito Guglielmi, che saranno chiamate alle prossime udienze, comunicando che si può procedere secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 1222/2013.

Avendo già provveduto con il citato A.D. n. 43/2013 al pagamento della sorte capitale, interessi e spese derivanti dal D.I., bisogna dunque procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dal difensore dell'Ente con mail del 29.01.2014 e con la nota prot. AOO\_024/11868/2014 cit.:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Vito Guglielmi (difensore di sé stesso) del contributo spese per il giudizio di appello, da corrispondersi previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P., nonché delle spese liquidate nella sentenza di primo grado, in applicazione di quanto stabilito al punto 3 dispositivo della DGR n. 1222 del 2013 al fine di assicurare parità di trattamento tra le "cause decise in primo grado per le quali ... non sia intervenuto il pagamento delle relative competenze", quale quella di cui trattasi, e le cause decise in primo grado o i decreti ingiuntivi per i quali è intervenuto il pagamento salvo ripetizione all'esito del giudizio di appello;

- ad autorizzare, conseguentemente, il difensore dell'Ente ad abbandonare il giudizio di secondo grado stabilendo che, successivamente alla percezione delle somme, l'avv. Vito Guglielmi rilascerà quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio.

- In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Vito Guglielmi (difensore di sé medesimo) per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- Contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio di appello: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80;

- Spese legali liquidate nella sentenza di primo grado: € 2.141,10.

- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 3.409,90.

- Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.409,90, con la connessa variazione del bilancio 2014 e ad autorizzare l'abbandono del giudizio di secondo grado, previo rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.409,90, relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1317.

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.409,90 in favore dell'avv. Vito Guglielmi (legale di controparte difensore di sé medesimo), soggetta a fatturazione, a titolo spese legali liquidate nella sentenza di primo grado oltre al contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente trascritta;
2. di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Vito Guglielmi;
3. autorizzare l'avv. Vito Guglielmi a trattenerne le somme già corrisposte con il citato A.D. n.43/2013, in forza di decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo;
4. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 3.409,90 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura Finanziaria ", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
7. di stabilire che, successivamente alla percezione delle somme, l'avv. Vito Guglielmi rilascerà quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;
8. di autorizzare, conseguentemente, il difensore della Regione, avv. Ettore Sbarra, ad abbandonare il giudizio di secondo grado;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. Ettore Sbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso Lucrezia Gaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---